

**Un caso pratico di cronaca conferma ancora una volta
la piena attualità del “furto venatorio”**

**IL “FURTO VENATORIO” APPLICATO
IN UNA VASTA OPERAZIONE ANTIBRACCONAGGIO...**

IL CASO DI CRONACA:

Comunicato stampa Corpo Forestale dello Stato

***ANTIBRACCONAGGIO: CONCLUSA L'OPERAZIONE PETTIROSSO
NELLE VALLI DEL BRESCIANO***

***Più di 70 le persone denunciate. Sequestrati richiami, reti, fucili, trappole e
centinaia di esemplari appartenenti a specie protette***

Ispettorato Generale

*Roma, 28 ottobre 2014 - Si è conclusa l'Operazione Pettiroso, nell'ambito della quale il Corpo forestale dello Stato, come negli anni passati, ha condotto per circa un mese tra le valli del Bresciano (Val Trompia, Val Sabbia, Val Camonica) una proficua ed intensa attività antibraconaggio a tutela dell'avifauna (in particolare passeriformi) protetta dalla normativa comunitaria e nazionale. L'operazione è stata articolata in due turni, in ciascuno dei quali una "task force" di 24 unità del Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA) del Corpo forestale dello Stato ha operato al fine di contrastare le condotte illecite in ambito venatorio. Sono state complessivamente più di 70 le persone denunciate: **tra le ipotesi di reato segnalate alla competente autorità giudiziaria il furto aggravato in danno dello Stato, c.d. "venatorio", la caccia di specie protette attraverso l'utilizzo di mezzi non consentiti e la violazione della normativa sulle armi, tra cui l'omessa custodia ed il porto abusivo di armi** . Complessivamente sono stati sequestrati n. 694 esemplari di avifauna (incluso sia quelli vivi che quelli rinvenuti morti). Parte di quelli che sono stati*

trovati vivi dai forestali, sono stati liberati sul posto mentre gli esemplari che non sono stati ritenuti idonei al volo, sono stati affidati al "Centro Nazionale di Recupero Fauna Selvatica Il Pettiroso" per le cure necessarie al fine della loro successiva reintroduzione in natura. Tra gli esemplari vittime dei cacciatori un lungo elenco di specie: pettirossi, capinere, lucherini, frosoni, cince e altri ancora. Sotto stati posti sotto sequestro anche 32 fucili, 9 richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, 67 reti, 411 trappole tipo "sepp"(tagliole in ferro con scatto a molla) e 649 archetti (micidiali trappole realizzate con ramoscelli curvati a ferro di cavallo che scattano al posarvisi dei volatili, che rimangono appesi per ore ad agonizzare con le zampe spezzate). Di notevole rilievo il contributo offerto dalle associazioni ambientaliste tra cui il "C.A.B.S.", "Committee Against Bird Slaughter" i cui volontari si sono attivati senza sosta per la ricerca dei mezzi di cattura illeciti agevolando il personale del N.O.A. nello svolgimento dei servizi d'istituto.

IL COMMENTO:

Il caso di cronaca sopra riportato conferma che la teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” è ancora perfettamente valida ed applicabile per i casi di bracconaggio radicale. Molti sostengono che tale principio è stato superato dalla attuale vigenza della normativa specifica di settore, mentre noi siamo da sempre di diverso avviso.¹

¹ Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (edizione 2014 – Diritto all'ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il “furto venatorio” viene attualizzato dalla magistratura: di nuovo i bracconieri come ladri (Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Vattani). (...) In passato non remoto la teoria giuridic del “furto venatorio” ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Noi da sempre – sulle pagine della Testata on line “Diritto all'ambiente” – abbiamo sostenuto la legittima attuale applicazione ai nostri giorni di tale impostazione giurisprudenziale. Ed i fatti ci stanno dando ragione. Chi uccide animali protetti, a quale sanzioni va incontro? La risposta - logica - è che a suo carico scattano i reati previsti dalla legge in materia di tutela della fauna ed esercizio dell'attività venatoria, quale norma di settore. E questa è la regola di base. Dunque, è chiaro che in casi del genere, si applicano - naturalmente - tutte le violazioni specifiche della normativa in materia di caccia. Molti oggi stanno chiedendo - tuttavia - norme più severe attesa la modesta entità di tali sanzioni previste nella norma speciale. E si attendono con

ansia i delitti ambientali in discussione in Parlamento. Giusto e logico. Ma, in attesa di queste modifiche normative, esiste una strada già oggi praticabile senza attendere modifiche normative e integrando - per questi casi specifici - la normativa di settore. Alludo alla "antica" teoria del "furto venatorio"... Quest'ultima prassi giurisprudenziale è in realtà da tempo caduta in desuetudine ed è oggi poco applicata, anche se in un passato non remoto ha rappresentato uno strumento giuridico importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli. Negli anni '80, grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza, molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale. E resta da chiedersi se è in realtà ancora oggi applicabile... Molti sostengono che detta teoria - elaborata in vigenza della pregressa normativa in materia venatoria - non è più applicabile in corso di applicazione della attuale disciplina di settore. A nostro avviso questo non è vero e l'equivoco è dovuto ad una infelice elaborazione di previsione del punto specifico sulla attuale norma. Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo. Si rileva, tuttavia, in modo estremamente palese, che manca una norma di fondo generale che punisca chi eserciti attività venatoria in modo totalmente illecito e cioè senza concessione (leggi: licenza). La mancanza del titolo principale che legittima all'esercizio venatorio, e cioè la citata licenza da caccia (art. 12 comma 8), non viene in alcun modo sanzionata di per sé stessa (salvo il reato più generale di porto abusivo d'arma comune da sparo e le infrazioni amministrative in materia di omesso pagamento delle tasse di concessione governative). Si potrebbe quindi giungere al paradosso giuridico secondo il quale converrebbe esercitare caccia di frodo senza procurarsi affatto la licenza in modo tale da restare scriminati e dunque impuniti anziché procurarsi la licenza e cacciare di frodo in parziale violazione della stessa per essere perseguiti dagli artt. 30 e 31. Tuttavia si può, invece, ritenere che la norma in esame configuri tuttora come possibili ipotesi il furto venatorio o il danneggiamento (la prima nel caso di abbattimento ed apprensione di qualsiasi specie di mammifero o uccello oggetto della tutela, la seconda nel solo caso di abbattimento senza apprensione).

Si valutino al riguardo i seguenti punti:

- 1) l'art. 1 della legge in esame conserva, al pari della precedente normativa n. 968 del 1977, il principio base che dette a suo tempo luogo alla teoria del «furto venatorio»: «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale»;*
- 2) detta legge non contiene una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30, comma 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale»; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa caccia di frodo.*

La fattispecie di bracconiere senza licenza, non rientra in questa prima parte dell'art. 30 e nell'art. 31 e non rientra in nessun'altra previsione specifica; dunque il furto venatorio sembrerebbe ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici del "furto venatorio": furto che espressamente appare escluso « nei casi di cui al comma 1 » e non in tutti i casi della nuova legge!... Riteniamo pertanto, sulla base di dati presupposti, che il "furto venatorio" sia ancora oggi applicabile con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice

abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia; e questo contestualmente - appare logico - alle disposizioni sulle armi previste dalla specifica normativa in materia, anche se il cacciatore abusivo abbia denunciato l'arma e sia in possesso di licenza di porto fucile concessa per scopi diversi (es. difesa personale) poiché il porto dell'arma in tal caso, essendo diretto ed utilizzato per fine totalmente diverso, apparirebbe del tutto illegale. Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio". Noi riteniamo, infatti, che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro "bracconaggio predatorio". Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di "furto venatorio" ma di "danneggiamento di fauna selvatica" ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro "bracconaggio vandalico". Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto. Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela. Sono poi reati di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale. Ricordiamo che il furto, danneggiamento e ricettazione sono reati gravi rispetto agli illeciti previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace. E prevedono la possibilità di misure cautelari a carico dei responsabili. Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa? Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti "pretori d'assalto" che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese. Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del "furto venatorio". Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. È il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti "pretori d'assalto"... Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo. Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri responsabili di abbattimenti di animali protetti e - comunque - incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo. Oggi questa "antica" teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. (...)"

Oggi questa ulteriore conferma viene registrata dopo un altro precedente e significativo caso di cronaca di bracconaggio tramite uccellazione concluso con un “patteggiamento” proprio per il reato di “furto venatorio”.

Per completezza, riportiamo in calce due articoli pregressi che riguardano il caso precedente e nei quali vengono riassunti alcuni punti essenziali di tale teoria giurisprudenziale

Redazione “Diritto all’ambiente”

Pubblicato il 6 novembre 2014

*In calce riportiamo precedenti nostri interventi
per completezza espositiva sul tema del furto venatorio*

TESTO PUBBLICATO IL 24 NOVEMBRE 2013

Smentiti coloro che sostengono che vigente l'attuale disciplina sull'attività venatoria non si può più applicare la giurisprudenza dei bracconieri come ladri...

**BRACCONIERE UCCELLATORE ARRESTATO PER “FURTO VENATORIO”.
CONFERMATA LA TESI DELLA PERFETTA ATTUALE APPLICABILITA’
DELLA TEORIA DELLA CACCIA ABUSIVA COME REATO DI FURTO AI DANNI
DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO.**

Confermata la linea interpretativa sostenuta da “Diritto all'ambiente”

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Un bracconiere uccellatore è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato di fauna selvatica ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato e processato per direttissima. Pena con patteggiamento: sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa. Confisca delle reti e divieto di avvicinarsi ai luoghi ove praticava l'uccellazione illegale. Uccellini liberati.

Siamo di fronte ad una svolta giudiziaria importante che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, smentendo clamorosamente tutti coloro che fino a ieri hanno sostenuto che vigente l'attuale legge sulla caccia tale teoria era ormai inapplicabile, e dall'altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive. La sentenza ha confermato non solo che tale teoria giurisprudenziale è totalmente viva ed applicabile, ma ha anche avallato l'arresto in flagranza per i casi, naturalmente, più gravi di bracconaggio contro ogni regola ed al di fuori di ogni disciplina di legge.

Dalla cronaca “La Provincia di Varese on line” – 20 novembre 2013: “Bracconiere arrestato per furto verso lo Stato: patteggiamento a sei mesi e a una multa da 300 euro. E si scusa davanti al giudice. Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto ha chiesto, e ottenuto dal giudice Anna Azzena, la non sospensione della pena. (...) L'uomo è comparso in aula ieri mattina in sede di udienza direttissima dopo essere stato arrestato lunedì dai carabinieri di Castiglione Olona in collaborazione con il servizio interprovinciale di tutela animali: il giudice ha convalidato l'arresto.

L'imputato, che è accusato di furto aggravato ai danni dello Stato (proprietario dei volatili catturati) e di violazione sulle norme sulla caccia, si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi, si è detto disposto ad un patteggiamento arrivando a fare ammenda in aula: si è scusato davanti all'autorità giudiziaria, dichiarandosi pentito e promettendo di non farlo mai più. L'uomo ha anche il divieto di dimora a Venegono Superiore. (...) Il provvedimento di fatto lo priva della propria riserva di caccia personale. Anche la non sospensione della pena ha una ragione specifica: lanciare un messaggio chiaro. (...) Sotto sequestro sono finite tre gabbie con uccelli maltrattati: erano vivi ma con le ali piene di ferite. Venivano usati come "esce" vive per altri uccelli attirati dai loro richiami. Confiscati all'uomo anche richiami elettronici e reti utilizzati per la cattura dei volatili."

L'operazione è stata attivata dal Servizio interprovinciale tutela animali (SITA) e condotta dal responsabile del Francesco Faragò, unitamente ai Carabinieri di Saronno.

Sotto il profilo giuridico, va rilevato che non solo è stata confermata la perfetta ed attuale applicabilità della teoria della caccia abusiva come reato di furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, ma in questo caso la magistratura ha anche convalidato l'arresto in flagranza del responsabile di tale reato. Una conferma – dunque – duplice e di ancora maggiore rilievo se si pensa che fino ad oggi da parte di molti (anche organi di polizia giudiziaria ambientale) si è sostenuto che vigente l'attuale vigenza della legge legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") la teoria giurisprudenziale del "furto venatorio" non era più applicabile. Tesi molto diffusa, ma drasticamente smentita da caso in commento. Da parte nostra, da sempre, abbiamo sostenuto in ogni sede editoriale e seminariale tesi totalmente opposta, e cioè che anche vigente l'attuale normativa sulla tutela della fauna e la disciplina della caccia era possibile applicare il "furto venatorio" per tutti quei casi di bracconaggio contro ogni regola.

Questa prassi giurisprudenziale, varata sotto la vigenza della pregressa normativa sulla caccia, all'epoca ha consentito una efficace e diffusa strategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate. Tuttavia dopo l'entrata in vigore della vigente normativa di settore la sua applicazione si è rarefatta e molti hanno – erratamente – pensato che tale teoria giuridica non fosse più applicabile. E questo solo grazie ad un equivoco di lettura delle disposizioni contenute, appunto, nella successiva ed attuale normativa.

Va infatti ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che al tempo della originaria applicazione della prassi giurisprudenziale in esame i casi di applicazione furono numerosissimi e praticamente sistematici su tutto il territorio nazionale. Questo in quanto la pregressa normativa in materia venatoria era del tutto lacunosa e prevedeva sanzioni specifiche assolutamente blande ed irrisorie anche per i casi di bracconaggio più importanti.

Questa applicazione diffusa ha comportato, tuttavia, la conseguenza che in alcuni casi è stata applicata anche in ipotesi di illeciti minori. In quel tempo, la sanzione penale per il reato di furto aggravato in casi di violazioni da parte di cacciatori che non rispettavano perfettamente le regole, oltre che a carico di bracconieri conclamati, ha creato dei problemi politici e la reazione delle associazioni venatorie. In effetti, e va detto per onestà intellettuale, essendo questa una teoria giurisprudenziale e non una norma di legge, vigente la pregressa disciplina era praticamente applicabile sia ai casi minori che ai grandi casi di bracconaggio; dunque anche in alcuni casi di violazioni modeste alla normativa sulla caccia si rischiava una pesante sanzione penale per violazioni modeste.

La successiva, ed attualmente vigente, normativa in materia, si dunque posta questo problema ed ha cercato di porvi rimedio a livello politico. E per evitare che la teoria del “furto venatorio” potesse essere applicata, oltre che ai bracconieri in senso stretto, anche a carico dei cacciatori nelle ordinarie violazioni alle regole venatorie, in calce alle specifiche sanzioni penali ed amministrative previste dalla medesima normativa ha espressamente posto il divieto di applicazione della teoria giurisprudenziale del furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato in quei casi in cui la medesima legge sulla caccia già prevede una propria sanzione specifica amministrativa oppure penale. Ma tale legge non ha proibito in senso assoluto e totale l'applicazione del “furto venatorio” ai casi di bracconaggio. Ed è qui l'equivoco di lettura di coloro che sostengono il principio che tale prassi giurisprudenziale oggi non è più applicabile.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Detta legge non contiene, dunque, una disposizione generale che esclude l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede tra le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l'applicazione del « furto venatorio » è l'art. 30 n. 3 il quale recita: « Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale »; analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 31. E dunque sembrerebbe di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dell'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo. La fattispecie di bracconiere totale è fattispecie del tutto diversa.

Va richiamata - a conferma della nostra teoria - la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto “venatorio” ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l’Ente Parco.

Il “furto venatorio” è **un reato di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie**. Questo punto è importante e va sottolineato. Con tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale. Si può – dunque – ritenere che il caso in commento riapre scenari molto significativi per il contrasto a tutte le forme di bracconaggio più gravi, seriali e devastanti. E dimostra che applicare la teoria del “furto venatorio” è oggi possibile.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 24 novembre 2013

TESTO PUBBLICATO IL 6 APRILE 2014

Commento a sentenza n. 1381 Tribunale di Varese del 28 ottobre 2013

Furto venatorio, ricettazione e maltrattamento come conseguenza dell'apprensione indebita di avifauna protetta

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Ancora una conferma giurisprudenziale della perfetta ed attuale applicabilità del furto venatorio pur in vigenza della attuale legge in materia venatoria.

Una precedente recente pronuncia è stato già oggetto di commento su questa testata giornalistica on line.

Oggi va registrato che con la sentenza n. 1381 del 2013 il Tribunale di Varese condanna l'imputato trovato illegittimamente in possesso di avifauna protetta dagli operatori di polizia giudiziaria a 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa.

La condanna, nello specifico, è impartita applicando il vincolo della continuazione alle condotte e senza concessione delle attenuanti generiche *'non essendo emersi segni positivi suscettibili di positivi apprezzamento'*, per la violazione dell'art 30 lett. e) legge 157 del 1992 perché mediante il piazzamento di reti l'imputato attuava l'uccellazione; **per il reato di furto di cui all'art. 624 codice penale** perché con mezzi fraudolenti quali gabbie e trappole addiveniva alla cattura di avifauna selvatica protetta; del **delitto di cui all'art. 648 codice penale** perché acquistava da persone rimaste ignote avifauna selvatica protetta; del reato di cui all'art 484 codice penale perché come iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani produceva alla provincia di Varese false dichiarazioni sulla nascita di uccelli provenienti invece dal delitto di furto e ricettazione già citati, nonché per il delitto di maltrattamento di cui **all'art. 544 ter codice penale perchè maltrattava avifauna** selvatica protetta mantenendola chiusa in gabbie inadatte per le proprie caratteristiche etologiche.

L'inchiesta nasceva su intervento delle guardie zoofile dell'Oipa che in dibattimento riferivano che, durante un altro sequestro di fauna selvatica protetta a carico di due soggetti, nelle schede telefoniche sequestrate veniva rinvenuto il nominativo dell'imputato e tramite controlli veniva così accertato che era dirigente regionale della Federazione Ornitologi Italiani nonché titolare di autorizzazione provinciale di allevatore di tipo C quindi per mere finalità amatoriali. Le guardie richiedevano quindi l'intervento della polizia giudiziaria per avviare un'ispezione presso l'allevamento citato.

Nello specifico, uno dei testi, guardia zoofila descriveva nel dettaglio il proprio sopralluogo, confermando il fascicolo fotografico acquisito agli atti, dichiarando che erano così rinvenuti uccelli protetti da richiamo in *'gabbie appese a sostegni di legno o metallo'*, venivano individuati numerosi esemplari privi della certificazione amministrativa in ordine alla legittima provenienza e pertanto gli animali erano posti a sequestro. Inoltre nel terreno erano rinvenute trappole attive pronte per la cattura, oltre che bastoncini coperti di vischio, reti da uccellazione non in esercizio, una trappola ad archetto tipo tagliola e materiale utile a fabbricare anellini, mentre tra gli animali rinvenuti uno aveva zampa amputata circostanza compatibile con uso di trappole. Per quanto riguarda le modalità di detenzione era riferito (ed ampiamente documentato fotograficamente) come le gabbie fossero estremamente ridotte rispetto alla natura degli animali e quindi inadeguate per il rispetto della loro etologia oltre che mantenute al buio. Importante notare come molti animali erano subito liberati mentre altri erano curati e successivamente liberati.

Il Tribunale di Varese ha così potuto acclarare che nel corso dell'istruttoria è emerso che se da un lato nella sua attività di allevatore l'imputato deteneva una moltitudine di esemplari di avifauna in voliere, dall'altro è emersa inequivocabilmente la presenza di avifauna protetta senza anellini di riconoscimento o con anellino alterato. Come è noto in base alla normativa vigente l'inanellamento deve essere fatto alla nascita e gli unici esemplari di avifauna selvatica protetta detenibili sono quelli nati in cattività purchè sussista autorizzazione provinciale e gli esemplari siano inanellati alla

nascita con anello riportante il codice dell'allevatore per permettere la verifica della origine degli animali. Cosa che nel caso di non specie non era accertata, anzi. Pertanto ragiona il Tribunale di Varese, il rinvenimento da un lato di numerosi esemplari protetti privi di alcun segno identificativo che potesse attestare la legittima provenienza degli animali, dall'altro di trappole, reti ed altri strumenti utili alla cattura conferma senza dubbio l'indebita apprensione di avifauna protetta con mezzi vietati, così come il rinvenimento di esemplari con anellini falsificati, e di vasellina con cui erano apposti gli anelli su esemplari già adulti.

In ordine a tali animali è evidente, ragiona il Tribunale, la provenienza illecita che non può certamente sfuggire a soggetto esperto quale era l'imputato, viste le sue qualifiche professionali. Per le medesime motivazioni le certificazioni a firma dell'imputato dirette alla Provincia sulla nascita di tali animali in realtà provenienti da attività illecita risultano essere false.

Anche sull'uccellazione, visto quanto rinvenuto dagli operanti non ci sono dubbi, visto l'orientamento della Cassazione che prevede che per integrare il reato non serve sia posta in essere nel momento dell'accertamento, ma basta la semplice predisposizione di reti o analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere il reato consumato (Cass.19554/2004).

Sulla sussistenza del reato di maltrattamento il giudice argomenta sul concetto di lesione, che seppur non sovrapponibile a quello di cui all'art 582 c.p., implica comunque 'la sussistenza di un' apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che pur non risolvendosi in un vero e proprio stato patologico e non determinando una menomazione funzionale sia comunque conseguenza diretta di un azione attiva o omissiva ' (cfr. Cass.32827/2013) e pertanto la detenzione in spazi angusti e bui di avifauna ha determinato 'uno stato apprezzabile di sofferenza degli animali' tali da integrare la violazione dell'art 544 ter c.p.

In conclusione, sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Varese con l'importante sentenza in commento ancora una volta interviene delineare il quadro di reati correlati all'apprensione illegittima di avifauna selvatica protetta, grazie ad un intervento di polizia giudiziaria accurato da parte delle guardie zoofile coinvolte, ed ancora una volta conferma l'applicabilità del furto venatorio nell'attuale sistema normativa in materia venatoria.

Carla Campanaro

Publicato il 6 aprile 2014